

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 1951

(60ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Rimessione all'Assemblea)

« Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri » (N. 1020) :

PRESIDENTE Pag. 527

(Discussione e rinvio)

« Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1949, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 1478) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

RICCIO, relatore 528-532
RIZZO Domenico 532
TERRACINI 532-534
BERGMANN 532
PETRILLI, Ministro senza portafoglio 532

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Barracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Fazio, Fedeli, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Terracini e Tupini.

È altresì presente l'onorevole Petrilli, Ministro senza portafoglio.

RICCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il disegno di legge di iniziativa del senatore Lamberti concernente « Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri » (n. 1020), già deferito in sede deliberante all'esame della nostra Commissione, viene rimesso all'esame dell'Assemblea plenaria, in quanto la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere contrario al disegno di legge stesso, sostenendo che è in contrasto con le norme contenute nell'articolo 81 della Costituzione. Dato che la nostra Commissione non concorda con tale parere, a norma dell'articolo 31, ultimo comma, del Regolamento del Senato, tale disegno di legge viene passato alla sede referente della Commissione per essere poi portato alla discussione dell'Assemblea plenaria.

Discussione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 1478) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO, *relatore*. Come è noto, anzi notorio, in data 7 aprile 1948, il Governo allora al potere emanò delle norme per le quali fu da una parte bloccata ogni possibilità di ulteriori assunzioni di qualunque specie, che fossero al di fuori di quelle per concorso nei posti di ruolo vacanti, e dall'altra, venendo incontro ad una aspirazione da lungo tempo espressa dal personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, specie dal così detto avventiziato, ma non dal solo avventiziato, furono stabilite norme istitutive dei così detti ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato, con le quali veniva a darsi una sistemazione non al solo avventiziato, ma altresì al personale dello Stato che in genere non fosse di ruolo e comunque denominato. Queste norme furono emanate col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Si ponevano in quel decreto alcune condizioni perchè questo potesse avvenire: c'era il periodo dei sei anni di servizio lodovole e ininterrotto fissato come normale per coloro che aspiravano ad appartenere a questi ruoli speciali transitori e c'era il periodo di due anni fissato per talune categorie di combattenti e reduci di guerra e categorie assimilate. In questi ruoli speciali si distinguevano — senza gradi — tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C per gli impiegati, più i subalterni. Gli aspiranti naturalmente dovevano avere il possesso dei requisiti occorrenti per poter entrare in quelle categorie di impiego. Il decreto prevedeva anche la facoltà di trasferimento da una Amministrazione ad un'altra, a seconda delle necessità e delle esigenze delle varie Amministrazioni; prevedeva cioè una intercambiabilità a seconda dei titoli degli in-

teressati, in modo che colui che non avesse avuto il titolo per restare nell'Amministrazione in cui era, potesse passare ad altra Amministrazione in cui quel titolo che lui possedeva era valido. Era stabilito un ordine di ruolo, che veniva basato principalmente sulla data di assunzione e integrato da altre norme, uno stato giuridico dato a questi dipendenti che sarebbero stati immessi nei ruoli transitori, con le relative norme di quiescenza e di retribuzione, ed era stabilita inoltre l'ammissione ai concorsi ai posti di ruolo organico nel grado VIII per il gruppo A, nel grado IX per il gruppo B, nel grado XI per il gruppo C, e per i subalterni era stabilita l'ammissione, per un terzo dei posti disponibili, nei gradi iniziali dei ruoli organici; per gli insegnanti era previsto un ruolo speciale transitorio a parte, già, del resto, ora attuato ed operante. Il decreto legislativo prevedeva ancora le varie eccezioni, cioè i casi e le categorie che erano escluse da queste possibilità, e cioè gli incarichi che non rappresentavano un vero e proprio rapporto di impiego, gli incarichi speciali, quelli che godevano di una pensione a carico dello Stato, le magistrature ordinaria e amministrativa, l'avvocatura di Stato, il gruppo A del personale degli Esteri, il gruppo A del personale sanitario, gli insegnanti universitari e via dicendo. Poi, ancora, per il trattamento di quiescenza, il decreto prevedeva il riscatto della pensione per l'intero ammontare, abolendo le norme di legge che lo limitavano alla metà, il collocamento a riposo di quelli di ruolo con cinque anni pensionabili in più, il blocco delle assunzioni, cui ho già accennato. L'articolo 8 di questo decreto n. 262 prevedeva però, come era logico, la futura emanazione di norme di attuazione e d'integrazione di questi ruoli transitori. Viene così oggi al nostro esame il disegno di legge, che la Camera dei deputati ha già approvato e che si propone appunto di dettare le norme di attuazione e di integrazione di quel decreto n. 262. La nuova legge, che contiene le norme di attuazione, evidentemente segue la linea del decreto n. 262, e quindi prevede tutte le modalità, i termini e le condizioni perchè queste immissioni nei ruoli transitori avvengano. Anzitutto richiede una domanda degli interessati; quindi deve essere espressa o riconfermata una volontà degli interessati di

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

60ª RIUNIONE (15 febbraio 1951)

passare nei ruoli transitori, domanda soggetta ad un termine per la presentazione; poi prevede la possibilità di ritorno nei ruoli transitori di quel personale che nel frattempo abbia fatto dei concorsi per i ruoli organici; e la cosa è molto opportuna, perchè spesso, pur di avere una sistemazione, chi aveva un titolo maggiore, anche una laurea, ha fatto magari un concorso per il gruppo C per assicurarsi il posto ed ora, non ammettendo questo ritorno, costui si vedrebbe, dal lato economico e di carriera, sopravanzato da chi, per esempio, fa parte del gruppo A, ma non ha fatto alcun concorso. La procedura di queste domande è snellita rispetto a quella prevista originariamente nel progetto di legge presentato alla Camera perchè si stabilisce che è il Ministro che provvede, sentito il Consiglio di amministrazione, e, soltanto se c'è un divario o incertezza di pareri, si richiede quello di una certa Commissione che ivi è prevista. Ripetendo poi la norma già fissata nel decreto n. 262, la nuova legge di attuazione prevede lo scambio del personale tra le varie Amministrazioni, cioè ammette, in caso di bisogno o di convenienza, la facoltà di poter trasferire, da un ruolo transitorio di una Amministrazione ad un altro di un'altra Amministrazione, quel personale dotato dei voluti requisiti. Per quanto riguarda il trattamento economico, è stabilito che l'impiegato, sistemandosi nei ruoli, non viene a perdere nulla di quello che attualmente percepisce, conservando *ad personam* quella differenza in più di cui oggi gode rispetto a quello che gli sarebbe dovuto dopo la sistemazione nei ruoli. C'è l'obbligo del giuramento a termini delle leggi vigenti e c'è una limitazione delle norme, che l'articolo 8 del decreto n. 262 conteneva per l'esclusione di alcune Amministrazioni da questi ruoli transitori. Infatti, con l'articolo 10 di questa legge è prevista una possibilità di includere in ruoli transitori speciali anche una parte del personale di gruppo A del Ministero degli esteri, con esclusione però degli uffici diplomatici e consolari all'Estero relativamente alle categorie di impiegati così detti locali, e per il gruppo A del Ministero di grazia e giustizia, escluse sempre però le magistrature ordinaria e amministrativa. L'articolo 10 aggiunge poi un divieto, che non era contenuto nel decreto

n. 262, il divieto cioè dei ruoli transitori speciali per la magistratura militare. Dico « aggiunge » perchè, anche se c'è analogia di funzioni con le altre magistrature, nel decreto n. 262 non c'era una norma espressa che contemplasse anche gli appartenenti alla magistratura militare. L'articolo 11 della legge prevede il collocamento in un ruolo speciale transitorio del gruppo A per gli impiegati non di ruolo di prima categoria in servizio presso la Corte dei conti. Ancora, si prevede la pubblicazione annuale dei ruoli transitori speciali: tale pubblicazione deve essere annuale perchè non è possibile bloccare ad un certo momento questi ruoli, che non possono aversi ora tutti formati e completi dato che c'è il periodo di sei anni per potervi accedere e dato che ne son trascorsi meno di tre dal 1º maggio 1948, che è la data a cui si ferma la possibilità di assunzione, onde vi è la possibilità di passare nei ruoli transitori, fino al 1954. Quindi anno per anno questi ruoli cambiano. È ribadito poi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, il principio del riscatto per intero della pensione, e non il riscatto per metà; ci sono norme che riflettono la cessazione del versamento delle assicurazioni sociali, ed infine c'è una norma, quella dell'articolo 19, che riguarda la possibile emanazione di altre norme per le Amministrazioni con ordinamento autonomo. Questo in breve e in sostanza il contenuto del nuovo disegno di legge.

Ho tenuto però, di proposito, da parte due categorie di norme, che sono quelle che hanno dato più luogo a richieste, a desiderata, a proposte di emendamenti, e precisamente quelle contenute nell'articolo 12 e nell'articolo 13. L'articolo 12 riguarda i così detti trentanovisti. Che cosa sono i trentanovisti? Una legge del 1939 aveva immesso, nell'Amministrazione dello Stato, nei ruoli organici, gli avventizi che erano squadristi, marcia su Roma ecc., indipendentemente anche dai titoli che potessero avere e senza concorso. Ora, alla Camera è stata presentata una proposta di legge, di iniziativa del deputato Silipo, per sanare la disparità verificatasi tra coloro che avevano quelle che allora si chiamavano benemerenze e coloro che non ne avevano; la proposta di legge estendeva a tutti quei benefici concessi a chi aveva quelle tali benemerenze. Ora, (in

queste sede — espositiva — evidentemente non siamo in tema di apprezzamento, ma forse vale la pena di farlo, magari *en passant*) il rimedio era peggiore del male in quanto, se si riconosce che male fu fatto ad ammettere, senza prove di esami, senza accertare le capacità, e senza meriti adeguati, al posto da coprire questa gente, sol perchè aveva il merito dello squadrismo o dell'antemarcia, ecc., evidentemente non faremmo cosa buona ad estendere a tutti indiscriminatamente quel trattamento concesso allora ingiustamente a pochi. Se un rimedio occorre, dovrebbe essere trovato nel senso di fermare quella carriera, di togliere eventualmente (se fosse politicamente opportuno) quei benefici di cui fruirono allora quelle persone ma non estenderli a tutti. Va inoltre rilevato che il numero dei beneficiati si aggira sui duemila, mentre gli altri che dovrebbero beneficiarne, se si estendesse indiscriminatamente la norma, vanno sugli 80 mila. Questi numeri fanno pensare. Tanto premesso, si spiega come equitativamente l'articolo 12 conceda agli avventizi del 1939 il beneficio di quattro anni o di cinque anni in più di anzianità per poter anticipatamente concorrere ai posti di grado VIII di gruppo A, di grado IX di gruppo B e di grado XII di gruppo C. C'è poi l'articolo 13 che riguarda i cosiddetti africanisti-tipo, altro neologismo entrato nell'uso. Che cosa sono questi africanisti-tipo? Il Ministero dell'Africa italiana fu costituito in maniera da raccogliere in vario modo varie specie di impiegati: tra gli altri vi erano i così detti impiegati a contratto tipo, istituito da un decreto del 1929, che erano soggetti a varie norme cui sono tuttora soggetti. Le principali sono queste: per poter rimanere nel posto devono avere un lodevole servizio continuato e devono ogni tre anni essere riconfermati in modo che, se questa riconferma, per una qualsiasi ragione, non avviene, essi potranno, sì, anche permanere in servizio, ma *de facto* e non di diritto, e cadono quindi le norme in base alle quali essi potevano godere di quella posizione che la legge dava loro. Ci sono poi quattro casi per cui si può risolvere il rapporto d'impiego, tra i quali c'è anche quello della soppressione degli uffici. Come sapete, per la perdita delle colonie dell'Africa Orientale, la maggior parte di questo personale è rientrata in Patria,

non ha trovato più la possibilità di un proficuo lavoro nemmeno al centro perchè le funzioni erano ridotte, ha dovuto, per una ragione politica apprezzabilissima, essere mantenuta in piedi fino a che non fosse stata discussa e decisa la sorte delle nostre colonie, ed è stata quindi collocata con distacchi o comandi presso le varie Amministrazioni dello Stato. Solo un piccolo nucleo è rimasto al centro ed uno ancora più piccolo è rimasto nelle Colonie, prima in collaborazione con gli occupanti ed oggi ancora o per le consegne o per altri scopi. Ora questi africanisti-tipo sostengono di essere degli impiegati di ruolo, e due sentenze del Consiglio di Stato, una del 1940 e una del 1950, hanno riconosciuto loro questa posizione. La sentenza del 1950 l'ha riconosciuta anzi in maniera anche più ampia e decisa della precedente. Però — ecco il però e l'equivoco in cui credo che alcuni di loro cadano — questo ruolo a loro riconosciuto non è il ruolo organico degli impiegati dello Stato. È un ruolo, ma quale ruolo? Lo Stato possiede impiegati di vario genere e di diversi ruoli; e quindi l'aver affermato, sia pure un autorevole consenso, una loro posizione di ruolo, non implica un adeguamento, una identità della loro posizione con la posizione di quelli, che, in seguito a regolare concorso, sono nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato. Questa distinzione è importante, perchè, evidentemente, anche dal lato morale e di prestigio, oltre che per tutte le altre conseguenze, queste persone hanno da far valere aspirazioni giuste, dopo aver servito lo Stato in media per quindici anni, e quindi hanno diritto ad avere una loro sistemazione, come tutte le altre categorie del personale non sistemato, ma, evidentemente, non possono aspirare ad avere *sic et simpliciter*, senza concorsi ulteriori o senza altre norme, una immissione automatica, direi, nei ruoli organici dello Stato. Tanto premesso, bisogna anche aggiungere qualche altra cosa, e cioè che, come per i trentanovisti era stato presentato alla Camera un progetto di legge d'iniziativa del deputato Silipo, così per gli africanisti c'è in fucina un progetto di legge dell'onorevole Bellavista, che darebbe loro una certa sistemazione. Non so se sono autorizzato a dirlo — io l'ho appreso e quindi do la notizia per come può essere accolta — ma so che presso il Ministero è

in avanzato stato di studio un progetto di legge per la sistemazione di questi africanisti. Allora la sollevazione, dirò così, che questi impiegati hanno fatto per l'articolo 13 della legge, in effetti, non ha una fondata ragion d'essere; e ciò per il modo come l'articolo 13 è congegnato, perchè non è che li si obblighi a passare nei ruoli transitori, o che comunque di diritto una parte di costoro o tutti passino nei ruoli transitori, ma si dà loro una facoltà di cui possono fruire e possono non fruire. Se tutti costoro hanno questo grado di estrema sensibilità del prestigio, che non vogliono diminuire con un passaggio nei ruoli speciali transitori, ritenendoli inferiori al ruolo cui ora appartengono, potranno non fruirne e la questione sarà superata; ma essi si preoccupano che, una volta aperto questo sbocco, il Governo dica loro: io ho dato uno sbocco, ora quelli che non hanno voluto fruirne debbono andarsene a casa; ma questo evidentemente non è nelle intenzioni del Governo, che anzi, come ho detto, ha già apprestato un disegno di legge in materia. Di più: se, come ho accennato, non è possibile equiparare questi africanisti-tipo al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, evidentemente non è una *diminutio* dar loro una possibilità oggi di sistemarsi nei ruoli transitori; essi possono tutt'al più dire di essere, come sono, in una posizione di ruolo che proviene dal contratto iniziale, ma allora non devono dimenticare, anche nel loro interesse, che quel contratto prevede la possibilità di licenziamento nel caso di soppressione degli uffici, e quindi avere fin da oggi una possibilità di sistemazione non dovrebbe essere una cosa da scartare. Comunque potremmo anche stralciare l'articolo 13 dal resto degli altri articoli, se la Commissione nella sua maggioranza lo ritenesse opportuno, ma penso che detto articolo possa restare, senza pregiudicare nè il lato morale nè il lato sostanziale dei diritti di queste persone. Tutt'al più sarebbe auspicabile che quella legge già in preparazione potesse essere dal Governo annunciata al più presto, in modo che gli interessati possano regolarsi, nel senso di decidere se fruire di questa possibilità o se starsene invece con le altre possibilità che la legge, che dovrà venire, potrà concedere loro.

Faccio presente poi ai colleghi che mi sono pervenute moltissime richieste per le norme

di attuazione dei ruoli transitori, richieste che riflettono infinite questioni. Si fa la questione del personale amministrativo universitario, la questione dei salariati compresi nel primitivo progetto di legge governativo, la questione degli ex combattenti, che è vero che hanno il privilegio di potersi sistemare nei ruoli transitori con due anni di anzianità anzichè con sei, ma una volta sistemati vanno in coda nel ruolo se vengono immessi nei ruoli organici anche se a seguito di regolari concorsi, non godono di quei benefici che negli altri casi sono concessi ai combattenti come, per esempio, di una maggiore anzianità, e perciò chiederebbero che anche in questa sede si riconoscessero questi benefici. C'è poi la questione del personale della giustizia militare, che, oltre a fare una questione formale riguardante il fatto che il decreto n. 262 non li contemplava, fanno presente che la loro posizione è uguale a quella degli altri, in quanto si trovano in questi posti da quindici o venti anni e per di più vi si trovano comandati. Sono in tutto circa un centinaio di individui che hanno svolto mansioni uguali a quelle degli altri ed hanno anche essi un buon titolo per aspirare ad una certa sistemazione. Si dovrebbe perciò vedere se è il caso di considerarli in questa sede, e, se la decisione fosse affermativa, evidentemente dovrà congegnarsi un sistema per cui possano anch'essi espletare un concorso. Ci sono poi ancora altre questioni: il servizio di ruolo nel calcolo dell'anzianità, le interferenze dell'articolo 12, di cui abbiamo già parlato, con il trattamento degli impiegati di ruolo, per cui alcuni si vedrebbero sorpassati da altri che venivano dopo di loro, l'estensione che alcuni chiedono degli assegni del personale di ruolo organico a chi oggi viene immesso nei ruoli transitori, ecc.

Questo in generale il panorama del decreto numero 262, della legge riguardante le norme di attuazione di quel decreto e delle richieste in genere che mi sono pervenute. La mia proposta è di passare senz'altro all'approvazione della legge. Inevitabilmente, per quanto riguarda le richieste cui ho accennato, penso che dovremo accettarne alcune, discuterne altre che sono discutibili (anche perchè bisogna vedere se in questa sede si debbono allargare le braccia per sistemare altre posizioni che nulla hanno a che vedere con i ruoli transitori) e respingere quelle che crediamo di non poter ac-

cezzare. Comunque, potremmo limitarci al campo che nella legge è già trattato, perchè, se, in questa sede trasportiamo esigenze, magari giuste, di tanto personale dello Stato, non la finiremo mai di completare questa legge, che è poi attesa da tanto tempo dal personale delle Amministrazioni statali e anche da quello dei Comuni, perchè molti Comuni attendono di vedere come si comporterà lo Stato nel regolare questa materia, per potersi adeguare e modellare sul comportamento dello Stato. Io penserei che, dopo esaurita la discussione generale, sarebbe meglio, anzichè fare subito una discussione in Commissione sui singoli articoli ed emendamenti, che potesse essere delegata una Sottocommissione che li studiasse e poi portasse in Commissione il risultato dei suoi studi, poichè la complessità degli emendamenti e il contraccolpo che ognuno di essi può avere sui vari settori dell'Amministrazione statale non si può subito valutare appieno, in quanto non c'è una visione d'insieme, che è del resto impossibile formarsi estemporaneamente; non conosciamo il numero di quelli che stanno in una determinata posizione o di anzianità o di immissione in ruolo e vi è, tra le varie branche dell'Amministrazione dello Stato, una grande varietà dei posti di ruolo, per gli allargamenti che in alcune amministrazioni si sono avuti mentre in altre non si sono avuti allargamenti che determinano dispartità di carriera, ecc. Per tutte queste ragioni penso che i possibili riflessi dei vari emendamenti soltanto in una sede ristretta potranno essere valutati con la maggiore esattezza possibile, e concludo facendo proposta formale in tal senso.

RIZZO DOMENICO. Dato che il disegno di legge riguarda delle norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che è uno di quei decreti emanati dal Governo durante il periodo della Costituente e che è soggetto a ratifica da parte delle apposite Commissioni speciali, vorrei sapere dal relatore se esso è già stato ratificato.

RICCIO, relatore. Assicuro il senatore Rizzo che il citato decreto è stato già ratificato sia dalla Commissione speciale della Camera che da quella del Senato, senza modifiche.

TERRACINI. Di fronte alla proposta, fatta del relatore, di nominare una Sottocommissione

per procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti, ritengo che, ove si sia tutti d'accordo, la cosa migliore sarebbe di passare subito a tale nomina, in quanto una discussione generale non appare necessaria e forse neanche possibile. Non è, infatti, necessaria, perchè tutti siano d'accordo sulla necessità di un tale provvedimento, e non sarebbe, in pratica, possibile, dato che si tratta di tutta una serie di questioni particolari, che spesso non si possono legare l'una con l'altra.

BERGMANN. Sono anch'io d'accordo sulla nomina della Sottocommissione, ma vorrei fare una raccomandazione preliminare. Siamo stati tutti, probabilmente in misura minore di quella che ha afflitto il relatore, tormentati da memoriali, da lettere, da visite; e devo riconoscere che, nel groviglio di queste proposte e controproposte, non è facile orientarsi; però c'è qualche cosa che affiora, ed è per questo che ho chiesto di parlare, e cioè che molte volte il punto di vista di alcuni gruppi rivela, sia pure sotto un profilo di interessi di categoria, che ci sono profonde ingiustizie, sia nella situazione attuale sia nel disegno di legge. Quindi è giusto procedere con molta cautela. Cito come solo caso, perchè è quello che mi ha colpito di più, la lettera ricevuta da un vecchio cittadino, che conosco ed apprezzo da decenni come persona onesta e proba. In essa si domanda: « Gli squadristi che beneficiarono della legge del 1939, che li ammise come tali nei ruoli organici e che raggiunsero in molti il grado VIII e tutti gli altri il grado IX pur avendo avuto soltanto pochi anni di servizio, devono ancora sfacciatamente avvantaggiarsi sugli avventizi che da 25 anni prestano la loro opera nell'Amministrazione statale? » Analogamente, in un memoriale redatto in una riunione nazionale di categoria tenuta a Roma è detto: « Siamo fedeli e provati funzionari che da 20 o 30 anni sosteniamo un quotidiano e non aleatorio esame, disimpegnando mansioni in gradi spesso superiori ai nostri ». Mi guardo bene dall'accogliere come fior di farina gli asseriti degli interessati, però devo ritenere che ci sia gran parte di vero e che quindi si debba riparare a delle ingiustizie. Naturalmente non possiamo mitigare le iniquità dei vantaggi dati a due mila persone estendendoli ad altre 80 mila, dato che c'è l'interesse dello Stato,

che va al di sopra di tutto; però è necessario cercare di conciliare i vari interessi. Al numero uno c'è l'interesse dello Stato, ma altrettanto al numero uno deve stare l'interesse della giustizia; poi verranno le considerazioni particolari. Mi sembra pertanto che il compito della Sottocommissione debba essere ispirato soprattutto a non urtare contro il senso di giustizia, perchè la giustizia è il fondamento non soltanto dei regni ma anche delle repubbliche.

Naturalmente, mi riservo, dopo l'esame della Sottocommissione, di proporre ove occorresse che il disegno di legge venga demandato all'esame dell'Assemblea plenaria, appoggiando la richiesta che, in questo senso, altri colleghi hanno in animo di fare.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Alcuni onorevoli senatori sanno che era mio proposito di chiedere alla Commissione la nomina di un sottocomitato che potesse prendere in esame e coordinare i vari emendamenti che dalle varie parti venissero presentati per cambiare e modificare il testo del disegno di legge quale risulta approvato dalla Camera dei deputati.

Ritengo infatti che una relazione e una discussione di carattere generale non potrebbero esaurire l'interesse della Commissione sulle varie disposizioni di questo disegno di legge, il quale ha una linea essenziale, una struttura unitaria perchè riguarda, in sostanza, le norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che ha aperto i posti di ruolo a per lo meno 160 o 170 mila impiegati dello Stato che non avevano la garanzia della stabilità dell'impiego nè quella di un progressivo aumento nel trattamento economico, nè quella del diritto alla pensione; ma contiene altresì disposizioni procedurali e talune norme che devono stabilire le modalità dell'inquadramento di questo personale non di ruolo nei ruoli speciali transitori. Necessita, quindi, tener presenti i vari gruppi di articoli in cui il disegno di legge si scompone, di cui taluni riguardano l'identificazione del personale che deve essere inquadrato nei ruoli transitori, altri le condizioni e modalità con cui questo inquadramento deve aver luogo, altri ancora riguardanti certe situazioni speciali di personale che si trova alle dipendenze di determinate amministrazioni, come quello

degli Esteri, della Difesa e della Corte dei conti ed altri, infine, riguardanti alcune norme che sono state introdotte dalla Camera a titolo di pura agevolazione verso determinato personale che si trova in alcune situazioni di fatto e di diritto; norme che cercano di venire incontro a particolari esigenze e a certe giuste aspettative. Alcune di tali norme sono di carattere facoltativo, perchè si è voluto accentuare il principio, che ha ispirato il Governo nel proporre queste norme, che la facoltà di avvalersi di certe disposizioni non poteva significare per il personale una minorazione diretta o indiretta, esplicita o implicita di quello stato giuridico a cui il personale stesso ritiene di aver diritto. Mi riferisco in modo particolare al personale a contratto tipo dell'Africa Italiana. Vi è poi una serie di norme riguardanti la facoltà del riscatto e i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Così riassunto, in sostanza, il complesso delle disposizioni del disegno di legge, credo che l'esame dei vari articoli non possa essere fatto se non con un previo approfondimento da parte di un comitato speciale formato di membri della Commissione, che potrà prendere in esame tutti quegli emendamenti che siano stati presentati o che saranno presentati dagli onorevoli senatori.

Si è parlato di istanze e di memoriali inviati al relatore e agli altri senatori. Quei memoriali, quegli appunti, quelle istanze sono stati inviati anche a me fin da quando si discuteva il disegno di legge dinanzi alla prima Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa. I deputati di tutte le correnti politiche si sono resi carico di questi memoriali, li hanno esaminati e li hanno distinti, come io credo fosse giusto e opportuno, in memoriali riguardanti questioni di carattere generale e questioni riferentisi a determinati settori della pubblica Amministrazione. Si trattava, però, in molti casi, forse per il maggior numero dei casi, di esposti presentati per interessi, diciamo pure, personali. Ora, non credo che la Commissione legislativa del Senato si possa interessare e preoccupare dei casi personali anche se talvolta sono prospettati anche come espressione di una situazione che interessa delle categorie; no, in realtà si vede che, nonostante il velo delle parole, velo molto sottile, si tratta di la-

mentele che riguardano questo o quell'individuo. Bisogna invece tener presenti quelle osservazioni e proposte e richieste che possono riguardare o tutta l'Amministrazione o anche determinate categorie e determinati settori amministrativi con i relativi personali, perchè è questo che può effettivamente interessare dal lato politico e dal lato tecnico il disegno di legge. E ove queste richieste e queste proposte risultino ragionevoli e fondate possono portare, come del resto il Governo si propone di portare, dei miglioramenti e politici e tecnici al disegno di legge il quale però, non bisogna dimenticarlo, è un disegno di legge che contiene le norme integrative e di attuazione di un decreto legislativo del 1948, che è stato anche ratificato dalle due Camere. Tali integrazioni possono portare norme aggiuntive, ma non possono essere in contraddizione col citato decreto legislativo del 1948 perchè, se vogliamo stare sulla medesima linea di concessione e di struttura politica e tecnica di quel decreto legislativo — e questo credo che in sostanza le Camere abbiano voluto e vogliano fare in quanto lo hanno ratificato senza alcuna modifica — si deve agire conseguentemente; ritengo cioè che le due Camere siano sempre nella linea e nella direttiva di voler sviluppare, se occorra, anche il decreto del

1948, ma non di andare contro quel decreto fondamentale, già ratificato come legge. Quindi, in definitiva, aderisco pienamente alla proposta del relatore e dell'onorevole Terracini perchè si addivenga alla nomina di una sottocommissione che prenda in esame preventivamente, prima di una discussione in questa sede o in Assemblea plenaria del Senato, gli articoli con gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni si intende allora approvata la proposta fatta dal relatore, senatore Riccio, e appoggiata dall'onorevole Terracini e dal rappresentante del Governo, di addivenire alla nomina di una Sottocommissione perchè siano presi in esame gli articoli del disegno di legge e i vari emendamenti proposti e siano formulate soluzioni concrete e definitive da sottoporre poi all'esame della Commissione.

TERRACINI. Ritengo che possa essere il Presidente della Commissione a nominare i componenti di questa Sottocommissione.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone anche a questa proposta, la Presidenza farà conoscere quanto prima la composizione di tale Sottocommissione.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 12.